



**Deliberazione dell'Amministratore Unico
n. 5 del 12 / 01 / 2023**

Oggetto: Acquiescenza alla Sentenza del Tribunale di Palermo Sez. Lavoro n. 3819/2022 del 24/11/2022 resa nel giudizio R.G.L n.10358/2019 promosso dai dipendenti M. P. e F. P. per il riconoscimento di mansioni superiori, e conseguente esecuzione del relativo giudicato.

Il Direttore Generale propone all'Amministratore Unico di approvare la proposta di deliberazione, trasmessa dall'Ufficio Legale con comunicazione interna n. 001-209-int/2013 del 10/01/2023 condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata:

Con ricorso notificato il 16/04/2021 i dipendenti P. M. e P. F. , già inquadrati al 2° livello del CCNL del settore Gas/Acqua, hanno adito il Tribunale Civile di Palermo –sez. Controversie di Lavoro- al fine di sentire dichiarare il loro diritto ad essere inquadrati al livello 4° dal 2015 o in subordine al livello 3° sempre dal 2015, o dalla diversa data ritenuta dal Giudice del Lavoro designato.

Conseguentemente ha chiesto la condanna della Società convenuta, al pagamento delle relative differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, oltre il pagamento delle spese di lite.

L'AMAP S.p.a., all'esito della espletata istruttoria per il tramite del Servizio Societario competente, si costituiva in giudizio con il patrocinio dell'avv.to Marzia Bencivinni contestando il fondamento delle pretese azionate dai ricorrenti in giudizio, e chiedeva il rigetto del ricorso.

Alla prima udienza di comparizione delle parti, il legale nominato da AMAP, ha rappresentato al Giudice adito l'indisponibilità dell'Azienda, come indicato nella comunicazione interna n. 001-4139 del 27/07/2021 sottoscritta dall'Amministratore Unico della Società, a conciliare con i ricorrenti. Ciò nonostante il Giudice dott.ssa Bruno, ha ritenuto di assegnare termini brevi, fino al 12 maggio 2022, per esperire il tentativo di conciliazione – con rinuncia già espressa

dai ricorrenti alle premesse per cui è causa e con l'eventuale solo riconoscimento del 3° livello impiegatizio del contributo di 1.000,00.

Il Giudice del Lavoro rinviava la causa all'udienza del 19/05/2021. Di seguito a ciò la causa continuava disponendo il Giudice la CTU contabile. All'udienza del 24/11/2022 la causa veniva posta in decisione.

Con sentenza n. n. 3819/2022 del 24/11/2022 il Tribunale si è così pronunciato:

- *“Dichiara il diritto di M. P. e F. P, all'inquadramento al 3° livello del CCNL di settore Gas-Acqua a far data dal mese di maggio 2015 e, per l'effetto, condanna la Società convenuta a corrispondere in loro favore, a titolo di differenze retributive, a M. P. la somma di €19.620,44 e a F. P. la somma di 18.228,44 oltre accessori come per legge dall'01/01/2022;*
- *Condanna l'AMAP al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti che si liquidano in complessivi € 6.697,50 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;*
- *Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU da liquidarsi separatamente”.*

Il Giudice, dott.ssa S. Bruno, ha precisato in sentenza che, dalla produzione documentale analiticamente riportata, nonché dalla rappresentazione delle attività svolte dai ricorrenti **“rispetto alle quali la società resistente ne ha ammesso l'evidenza”**, emergerebbe che le stesse prestazioni ben possono essere inquadrate al **3° livello del CCNL Gas Acqua**, ritenendosi le stesse riconducibili ad **attività operative specializzate** che possono comportare il coordinamento di altri lavoratori, operate con autonomia nell'esecuzione con elementi di variabilità nella realizzazione e riconducibili alle operazioni di scambio di informazioni differenziate ed utilizzate per lo svolgimento delle attività.

Inoltre, gli stessi ricorrenti risultano essere in possesso della formazione specialistica richiesta dal livello 3°, avendo conseguito il diploma di scuola media superiore.

E' stata ritenuta infondata l'eccezione promossa dalla società alla “mera riconducibilità” delle mansioni assegnate dal datore di lavoro al livello di appartenenza, che richiede autonomia di sequenza e di metodi standard, il trattamento di dati di semplice elaborazione ed il possesso di conoscenze non elevate.

In particolare, il Giudice ha ritenuto condivisibile l'inquadramento al 3° livello in quanto le seguenti attività, svolte in autonomia, avvalendosi di mezzi e maestranze aziendali, come sostenuto da controparte e non contestato da Amap, non possono considerarsi attività sussumibili nel 2° livello contrattuale, ovvero:

1. Censimento delle caditoie presenti su tutto il territorio del Comune di Palermo;
2. Ricognizione e manutenzione dei Servizi Acque Bianche e Nere presenti nell'area del quartiere Zen 2;
3. Operazioni finalizzate alla prevenzione incidenti e operazioni di supporto all'istruttoria pratiche sinistri, compiendo verifiche e sopralluoghi seguite da relazioni scritte dello stato dei luoghi, in modo da fornire ai Tecnici istruttori le informazioni necessarie all'esecuzione degli interventi successivi.

In ordine all'opportunità di proporre eventuale appello avverso la predetta statuizione, si è chiesto all'avv.to Bencivinni parere legale, la quale con mail del 06/12/2022 ha così spiegato: *“ritengo congruo procedere con impugnazione in appello, con istanza di sospensione degli importi in sentenza, visto l'art. 2103 c.c. – come modificato dall'art. 13 della L. 300/70 - che riporta le mansioni dei dipendenti alla mera riconducibilità ed equivalenza; nel senso che le nuove collocazioni/mansioni per cui è causa consentono di utilizzare il patrimonio professionale già dagli stessi acquisito e ribadisce il diritto del datore di lavoro allo “juri variandi” ossia il diritto di modificare nel corso del rapporto di lavoro le mansioni assegnate al momento dell'assunzione da qui infine anche il riconoscimento dell'art 41 della Costituzione che evidenzia interesse Datoriale ad un impiego elastico e duttile delle prestazioni lavorative in funzione dell'organizzazione produttiva.”*

Si ritiene comunque tener presente che un eventuale appello, in cui non può sussistere una contestazione delle mansioni svolte, poiché manca originariamente nel giudizio di primo grado, rischierebbe quanto meno una conferma della sentenza di primo grado con ulteriore aggravio di spese legali a carico dell'Amap, la cui quantificazione ha già raggiunto importi elevati già in primo grado.

Pertanto, in considerazione della domanda accolta giudizialmente per il 3° livello contrattuale chiesto in via subordinata e non per il 4° livello chiesto in via principale, in ragione delle mansioni pacificamente ammesse da Amap in primo grado, sia per la tipologia di prestazioni espletate, sia per le relative modalità di svolgimento, si ritiene opportuno non proporre appello avverso la sentenza sopra citata, al fine di limitare per questo giudizio l'impegno economico già sostenuto da Amap in virtù della sentenza di primo grado.

Ciò posto, poiché il nuovo inquadramento da riconoscere al dipendente in forza della sentenza della Tribunale che, peraltro, è esecutività *ope legis* determina un incremento del costo del personale, si è provveduto a richiedere all'Unità ABP del Servizio AFGE la relativa quantificazione.

La predetta Unità, con e-mail del 16/12/2022 ha comunicato che il costo derivante dall'inquadramento al 3° livello dei dipendenti M. P. e F. P. far data dall'01/05/2015 al 31/12/2022 è così distinto:

M. P.

Sorte € 18.253,76
Rivalutazione € 1.204,75
Interessi € 161,93
Subtotale € 19.620,44
Oneri previdenziali € 4.299,18
TFR € 1.352,13
Totale **€ 25.271,75**

Il Costo per l'anno 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022 è così distinto:

Sorte € 738,72
Oneri € 249,17
TFR € 54,72
Totale **€ 1.042,61**
Per un totale complessivo di **€. 26.314,36**

F. P.

Sorte € 16.958,72
Rivalutazione € 1.119,28
Interessi € 150,44
Subtotale € 18.288,44
Oneri € 4.550,30
TFR € 1.257,08
Totale **€ 24.035,82**

Il costo per l'anno 2022 dal 01/10/2022 al 31/12/2022 è così distinto:

Sorte € 738,72
Oneri € 267,00
TFR € 54,72

Totale **€ 1.060,44**

Per un totale complessivo di **€ 25.086,26** .

Si propone quindi delibera autorizzativa per il pagamento delle differenze retributive come sopra determinate, nonché il pagamento delle spese di lite così come liquidate in sentenza da distarre in favore dell'Avv. Alessandra Fazio (come richiesto dai dipendenti con nota prot. 001-38972-Gen/2022) un importo complessivo di €. € 8.010,20.

F.to Avv.to Angela Maria Siciliano

Il Responsabile dell'Ufficio Legale

F.to Avv.to Antonino Frenda

La spesa complessiva di **€ 51.427,32** ossia la parte maturata fra gli anni 2015 e 2022, _ € 26.314,36 per il ricorrente M. ed € 25.096,26 per il dipendente F. graverà sul fondo rischi specifico. L'importo complessivo delle spese legali per € 8.010,20 comprensiva di spese generali e CPA, graveranno sul Conto Economico 2023 alla voce” spese legali”.

Il Responsabile del Servizio AMFI

F.to Rag. Gaetano Melucci

Il Direttore Generale, vista e condivisa la superiore proposta, propone all'Amministratore Unico l'adozione del relativo atto deliberativo

DIRETTORE GENERALE

F.to Avv.to Giuseppe Ragonese

L'AMMINISTRATORE UNICO

Preso visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in data...12/01/2023.

In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 25 novembre 2021

DELIBERA

- Prestare acquiescenza alla sentenza del Tribunale Civile di Palermo Sez. Lavoro n. 3819/2022 del 24/11/2022 ,resa nel giudizio R.G.L n.10358/19 promosso dai dipendenti M. P. e F. P. e, per l'effetto inquadrare i predetti nel livello 3° del CCNL a far data dal maggio 2015

- Autorizzare il pagamento in favore del dipendente M. P. delle differenze retributive, TFR, oltre interessi e rivalutazione quantificate in €. 26.314,36.

- Autorizzare il pagamento in favore del dipendente F. P. delle differenze retributive, TFR, oltre interessi e rivalutazione quantificate in €. 25.096,26.

- Autorizzare il pagamento delle spese processuali liquidate in sentenza pari a complessivi Euro 8.010,20 da distrarre in favore dell'avv.to Fazio Alessandra, (come richiesto dai dipendenti con nota prot. 001-38972-Gen/2022)che si allega.

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell'Amministratore Unico tenuto a cura dell'UC_RSCT.

12/01/2023

L'AMMINISTRATORE UNICO

F.to Ing. Alessandro Di Martino